



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori  
Ai Direttori Generali  
delle Università statali e non statali legalmente riconosciute  
LORO SEDI

e, p.c.

Al Presidente della CRUI  
[segreteria.crui@pec.it](mailto:segreteria.crui@pec.it)  
Al Presidente del CUN  
[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)  
Al Presidente del CNSU  
[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)  
Al Presidente dell'ANVUR  
[anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it)  
Al Direttore del CINECA  
[cineca@pec.cineca.it](mailto:cineca@pec.cineca.it)

**Oggetto: Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accreditamento dei Corsi a.a. 2023/2024 – Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 – Indicazioni operative.**

In relazione all'Offerta formativa per l'anno accademico 2023/2024 – tenuto conto di quanto già previsto dal Decreto Direttoriale indicato in oggetto recante la definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione delle banche dati RAD e SUA-CdS, ai sensi dell'art. 9, comma 2<sup>1</sup>, del D.M. n. 1154/2021 – si forniscono indicazioni operative per l'accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio.

## **1. Verifica ex post.**

Ai fini della definizione dell'Offerta formativa per l'a.a. 2023/2024, la verifica *ex post* di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 1154/2021 e all'art. 2 del D.D. n. 2711/2021, con riferimento ai Corsi accreditati e attivati nell'a.a. 2022/2023 si avvia il **14 novembre 2022** e si conclude il **29 novembre 2022**. Eventuali modifiche dei docenti di riferimento sono consentite – durante tale periodo – nel caso in cui sia necessario utilizzare docenti diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel mese di giugno esclusivamente sulla didattica erogata (ovvero sulla copertura degli insegnamenti mediante modifica o inserimento del nominativo e del relativo C.F. del docente di riferimento). Si

---

<sup>1</sup> “I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale”.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

raccomanda di limitare le modifiche di cui sopra ai casi in cui si verificano gravi e rilevanti motivi sopraggiunti e non prevedibili.

Qualora all'esito della predetta verifica non risultino soddisfatti i requisiti minimi di docenza dell'Offerta formativa già accreditata, gli Atenei possono proporre il numero di nuovi Corsi di Studio (CdS) indicato nella sezione "Corsi 2022/23 - verifica ex-post docenza NEW" della banca dati SUA-CdS. Nel caso in cui le Università intendano, comunque, presentare un numero di nuovi Corsi superiore a quello indicato, tale scelta deve essere tempestivamente comunicata al Ministero mediante una nota di impegno, assunto dal Rettore, alla disattivazione dell'equivalente numero di Corsi già accreditati (con puntuale indicazione degli stessi). Contestualmente, nell'apposita sezione della banca dati "Corsi 2022/23 - verifica ex post docenza NEW" della SUA-CdS, deve essere selezionata l'opzione "disattiva corso". Se al termine dell'iter gli ulteriori nuovi Corsi ricevono la positiva valutazione da parte dell'ANVUR, l'Ateneo deve provvedere al caricamento degli estremi del Decreto Rettorale di soppressione dei Corsi per i quali si richiede la disattivazione sulla banca dati RAD. Se gli ulteriori nuovi Corsi, invece, non ricevono la positiva valutazione da parte dell'ANVUR, l'Ateneo può mantenere attivi i Corsi indicati nella nota di impegno.

Si evidenzia che, nel caso in cui l'iter di accreditamento si arresti in sede di valutazione da parte dell'ANVUR (con parere non favorevole dell'Agenzia) – tenuto conto del fatto che dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 19/2012 la "proposta di accreditamento" è strettamente correlata alla "possibilità di attivazione" di nuovi Corsi di Studio – la validità del parere favorevole del CUN sull'Ordinamento didattico degli ulteriori nuovi Corsi è limitata esclusivamente al procedimento amministrativo all'interno del quale tale atto endoprocedimentale è stato formulato (nel caso di specie: validità limitata esclusivamente all'accREDITAMENTO per l'a.a. 2023/2024).

Nell'eventualità in cui, per far fronte all'esito negativo della verifica *ex post*, gli Atenei – in caso di Corso attivato su più sedi – intendano disattivare il Corso erogato in una sede, tale scelta deve essere tempestivamente e formalmente comunicata al Ministero, **entro e non oltre il 29 novembre 2022** (termine di chiusura della verifica).

## **2. Termini di presentazione delle istanze di accreditamento dei Corsi di Studio di nuova istituzione e di modifica dell'ordinamento didattico dei Corsi già accreditati.**

Le proposte di nuova istituzione e accreditamento dei Corsi di Studio per l'a.a. 2023/2024 devono essere inserite in banca dati **entro e non oltre il 16 gennaio 2023**. A tal fine, gli Atenei possono provvedere all'inserimento delle informazioni nella SUA-CdS a decorrere **dal 2 novembre 2022**, fermo restando il formale invio dei Corsi al Ministero solo successivamente alla chiusura della verifica *ex post*. Le predette istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, dalle informazioni elencate all'articolo 3, comma 1, del D.D. n. 2711/2021.

A integrazione di quanto disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.D. n. 2711/2021, altresì, si chiarisce che **entro il medesimo termine** devono essere presentate le eventuali istanze di istituzione e accreditamento di nuove sedi d'Ateneo, nelle quali saranno attivati Corsi di Studio già accreditati.

Con l'occasione si precisa che, in caso di proposta sia di nuova sede decentrata contestuale al nuovo CdS (art. 2 del D.M. n. 1154/2021) sia di spostamento di sede senza richiesta di nuovo CdS, la



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

documentazione è da riportare nel “*Portale della Qualità*”, sezione “*Upload documenti Ateneo>Richiesta di accreditamento nuova sede*”.

Qualora il CUN richieda la riformulazione dell’Ordinamento o altri adeguamenti/modifiche riguardanti la struttura ordinamentale del Corso, tali rilievi sono inviati, nella banca dati RAD, all’Ateneo, che può procedere una sola volta all’eventuale riformulazione o adeguamento da trasmettere entro il **15 febbraio 2023**. Nel caso di conferma del parere negativo, il Corso non può essere ripresentato.

**Entro e non oltre il 28 febbraio 2023**, le proposte per le quali il CUN ha espresso parere positivo devono essere integrate, a pena di esclusione, dalle ulteriori informazioni elencate all’articolo 3, comma 2, del D.D. n. 2711/2021.

**Entro la stessa data (28 febbraio 2023)** le Università indicano anche le figure specialistiche aggiuntive previste dal D.M. 1154/2021 e, qualora non dispongano delle predette figure, possono adottare i relativi piani di raggiungimento che devono essere conseguiti non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale del Corso. Per quanto riguarda i nominativi devono essere inseriti solo quelli relativi agli anni di Corso attivi (per un nuovo Corso che parte solo con il primo anno, occorre inserire i nominativi delle figure specialistiche del primo anno, da integrare progressivamente negli anni accademici successivi). In assenza dei nominativi, dei relativi CV e del testo definitivo dell’accordo, si chiede di inserire – entro la suddetta scadenza – il piano di raggiungimento, riportando nello specifico: qualifica di ciascuna figura; anno accademico di reclutamento; bozza di accordo sulle figure specialistiche con gli Enti coinvolti (per lo specifico CdS) o accordo con l’Ordine professionale di riferimento (per lo specifico CdS).

In merito ai nuovi Corsi di area sanitaria si precisa che, – in accordo con le Linee guida ANVUR in materia di accreditamento iniziale – oltre al Documento di progettazione del Corso di studio (QUADRO D5 della SUA-CdS), deve essere inserita in banca dati anche la Relazione illustrativa sottoscritta dal Rettore e approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, è disponibile in SUA-CdS un apposito quadro – “QUADRO D7”, denominato “*Ulteriore documentazione per i Corsi di Area Sanitaria*” – all’interno del quale gli Atenei possono caricare un unico documento contenente, in particolare, l’indicazione del Dipartimento di afferenza, della docenza del Corso, delle strutture, della sostenibilità economico-finanziaria e degli accordi regionali.

**Entro il medesimo termine (28 febbraio 2023)**, devono essere altresì presentate, nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS, le proposte di modifica degli Ordinamenti didattici dei Corsi già accreditati, tenendo conto di quanto indicato nel successivo paragrafo 5.

Con riferimento alle Classi di Laurea ad orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03, la data di apertura della banca dati per la compilazione delle schede SUA, ai fini dell’istituzione di nuovi Corsi e/o per la modifica di Corsi già accreditati, sarà comunicata successivamente con apposita nota.

**Entro e non oltre il 15 giugno 2023**, le Università provvedono a inserire nella SUA-CdS per tutti i Corsi accreditati le informazioni riportate nell’Allegato 4 al D.D. n. 2711/2021, ad eccezione delle informazioni che si rendono disponibili dopo l’avvio dell’anno accademico le cui scadenze sono riportate nel succitato Allegato.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

### **3. Piani di raggiungimento per i Corsi di studio già accreditati entro l'anno accademico 2021/2022 e Corsi di studio accreditati nell'anno accademico 2022/2023.**

I Corsi di studio già accreditati fino all'a.a. 2021/2022, per i quali non è stato presentato un piano di raggiungimento a seguito degli esiti della verifica *ex post* conclusa il 15 dicembre 2021, possono essere integrati ancora per quest'anno da un piano di raggiungimento entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, del D.D. n. 2711/2021, comunicando preventivamente (ovvero all'esito della verifica *ex post* di novembre 2022) l'impegno dell'Ateneo – qualora permangano le condizioni di presentazione dello stesso – a presentarlo nella SUA-CdS (in “*Corsi 2022/23 - verifica ex post docenza NEW*”, selezionare “adotta piano”). Tale piano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.M. n. 1154/2021, deve essere conseguito “*non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due*”. Al riguardo si rammenta che la deroga al limite del 2% dell'offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, in caso di presentazione di piani di raggiungimento per i Corsi già accreditati entro l'a.a. 2021/2022 (art. 2, comma 6, del D.D. n. 2711/2021), è stata prevista esclusivamente ai fini dell'accREDITAMENTO dei nuovi Corsi per l'a.a. 2022/2023, per consentire agli Atenei il graduale adeguamento ai requisiti di docenza di cui al D.M. n. 1154/2021. Il limite del 2% dell'offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, pertanto, si applica a regime a decorrere dall'accREDITAMENTO e istituzione dei nuovi Corsi di studio per l'a.a. 2023/2024, nel caso in cui siano presentati piani di raggiungimento per i Corsi di nuova istituzione “*o anche qualora siano già presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti*”.

Con riferimento ai Corsi di studio accreditati per la prima volta nell'a.a. 2022/2023 senza l'utilizzo di piani di raggiungimento, invece, alla luce di quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 6, del D.M. n. 1154/2021, possono essere presentati piani di raggiungimento dei requisiti di docenza in occasione di future verifiche – ciascuna in riferimento alle differenti durate normali dei Corsi di studio –, nelle quali l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti della docenza di riferimento sia determinato da un'insufficienza non temporanea della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'Allegato D al D.M. n. 1154/2021. I predetti piani devono essere conseguiti non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale del Corso. Restano in ogni caso fermi l'accREDITAMENTO e la possibilità di attivare i Corsi in questione in difetto della docenza necessaria “*per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza*”.

Si precisa altresì che, con riferimento ai Corsi di studio di cui al D.M. n. 1154/2021, Allegato A, lett. b), punto 3), già accreditati fino all'a.a. 2021/2022, tutte le informazioni riguardanti le figure specialistiche devono essere rese disponibili in banca dati **entro il termine del 15 giugno 2023**. Qualora necessario, è possibile presentare un piano di raggiungimento delle predette figure, che deve essere conseguito “*non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due*”.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Per i Corsi di studio di cui al D.M. n. 1154/2021, Allegato A, lett. b), punto 3), accreditati a decorrere dall'a.a. 2022/2023, il piano di raggiungimento può essere presentato in occasione di future verifiche – ciascuna in riferimento alle differenti durate normali dei Corsi di studio – solo qualora l'esito negativo della verifica del possesso delle figure specialistiche sia determinato da un'insufficienza non temporanea delle suddette figure in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'Allegato D al D.M. n. 1154/2021. Il predetto piano deve essere conseguito non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale del Corso. Anche in tale caso restano fermi l'accreditamento e la possibilità di attivare i Corsi in questione “*per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza*”.

#### **4. Repliche dei Corsi di Studio.**

Le istanze di accreditamento delle repliche di Corsi di studio già accreditati (c.d. “Corsi omologhi”) devono essere presentate entro il termine previsto per i nuovi Corsi (art. 3, comma 1, del D.D. n. 2711/2021). In particolare, ai fini delle valutazioni dell'ANVUR, nella scheda SUA del Corso devono essere inserite, per il Corso replica, le seguenti informazioni:

- a) sede didattica, per la quale devono essere forniti i dati necessari alla valutazione della sostenibilità finanziaria, della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata (art. 3, comma 1, lett. b), del D.D. n. 2711/2021);
- b) parere/i favorevole/i Co.Re.Co. competente/i, il/i cui verbale/i dovrà/dovranno essere inserito/i in banca dati. Qualora la sede didattica del Corso sia ubicata fuori dalla Regione ove ha sede l'Ateneo, i Comitati regionali di coordinamento competenti a esprimere il relativo parere sono quelli di entrambe le Regioni. Ai fini dell'istituzione del Corso replica sarà, pertanto, necessario acquisire il parere favorevole di entrambi i Comitati;
- c) parere positivo della Regione in cui sarà attivato il Corso (per i Corsi di studio di “Medicina e Chirurgia”, “Odontoiatria e protesi dentaria” e “Medicina Veterinaria”), il cui verbale dovrà essere caricato in banca dati;
- d) docenza di riferimento e/o eventuale piano di raggiungimento (art. 3, comma 2, lett. f), del D.D. n. 2711/2021);
- e) parere favorevole del Nucleo di valutazione, allegando il relativo verbale;
- f) documento di progettazione del Corso redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANVUR con specifico riferimento alla nuova sede;
- g) protocolli di intesa fra Università e Regione (esclusivamente per le repliche di Corsi di studio delle professioni sanitarie);
- h) figure specialistiche, o relativo piano di raggiungimento, esclusivamente per i Corsi di studio di cui al D.M. n. 1154/2021, Allegato A, lett. b), punto 3). Al riguardo si richiama quanto previsto nell'Allegato 2 al D.D. n. 2711/2021 e, altresì, quanto chiarito con nota MUR prot. n. 5152/2022 e con nota ANVUR prot. n. 955/2022.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

## **5. Ordinamenti didattici abilitanti – Adeguamento dei Corsi di Studio delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e farmacia industriale (Classe LM-13), in Medicina Veterinaria (Classe LM-42) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46) e di Laurea Magistrale in Psicologia (Classe LM-51).**

Come è noto, ai fini dell'attuazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 163/2021, sono stati adottati i Decreti Interministeriali nn. 651, 652, 653 e 654 del 5 luglio u.s., ai sensi dei quali “L'adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio”. L'adeguamento dei Regolamenti didattici dei Corsi afferenti alle Classi di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 163/2021 – compresa la Classe L-24 per le modifiche concernenti il tirocinio pratico-valutativo –, pertanto, deve essere proposto al Ministero **entro e non oltre il 28 febbraio 2023** e consiste in una modifica di ordinamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.M. n. 1154/2021.

Con particolare riferimento ai Corsi di LMCU afferenti alla Classe LM-13, si precisa che l'adeguamento degli ordinamenti didattici deve tenere conto di quanto anche previsto dal Decreto Ministeriale 10 ottobre 2022, n. 1147, recante la “Revisione dell'ordinamento della Classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Farmacia e farmacia industriale” di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007”.

Infine, si evidenzia che, per consentire il passaggio ai nuovi percorsi formativi abilitanti a tutti coloro che “a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale” afferenti alle Classi LM-13, LM-42 e LM-46, gli Atenei favoriranno il passaggio ai nuovi percorsi formativi. La medesima possibilità di passaggio ai nuovi percorsi è assicurata anche con riferimento alla professione di Psicologo, ovvero per i percorsi formativi afferenti alle Classi L-24 e LM-51, come modificate dal D.I. n. 654/2022.

## **6. Ulteriori informazioni.**

### **6.1 Corsi internazionali.**

Con riferimento ai Corsi di Studio internazionali, si fa presente che **a decorrere dal 16 gennaio 2023** sarà disponibile – nella *home page* della SUA-CdS di ciascun Ateneo – l'elenco dei Corsi internazionali di cui alla “Tabella A - Corsi di studio internazionali” dell'Allegato 1 al D.D. n. 2711/2021.

Sul sito “*University*” (<https://www.university.it/>) i Corsi internazionali sono opportunamente evidenziati in relazione alle rispettive caratteristiche (Corsi interateneo, Corsi con mobilità internazionale strutturata, Corsi erogati in lingua straniera, Corsi EMJM).

### **6.2 Flessibilità e Corsi di Studio interclasse.**

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 133/2021, le attività affini o integrative costituiscono un ambito disciplinare dell'Ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di CFU. I Settori scientifico-disciplinari (SSD) relativi a tali attività, pertanto, devono non più essere indicati nell'ordinamento, ma individuati a cura dell'Ateneo nell'offerta didattica programmata.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

Con riferimento ai Corsi di studio interclasse, tuttavia, si precisa che i SSD necessari al raggiungimento dei requisiti di ciascuna delle Classi devono essere invece definiti nell'Ordinamento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Gianluca Cerracchio*

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Enrico Montaperto*

7